



CITTÀ DI POTENZA

NG1 /2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

MISURE STRAORDINARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NEI PIAZZALI DI VIA VERRASTRO

IL SINDACO

PREMESSO:

-che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che, a causa dello stato di emergenza sanitaria, sono state disposte misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nel presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, che hanno comportato la sospensione di alcune attività economiche, tra cui le attività di spettacolo viaggiante;

VISTA l'Ordinanza della Regione Basilicata n. 25 del 1° giugno 2020, emessa ai sensi dell'art. 1, comma 16 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, che all'art 5 comma 4 dispone "*E' consentita la ripresa delle attività dei parchi tematici e di divertimento, parchi acquatici, giostre, luna park e attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel rigoroso rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2020...*",

CONSIDERATO che, tradizionalmente, ogni anno, in città, sono in esercizio, collegato al periodo primaverile e alla festività di Pasqua, per un periodo di circa 40 giorni, alcune attività di spettacolo viaggiante. consorziate in via di fatto;

CONSIDERATO che, poco prima dell'inizio del periodo di esercizio dell'attività, in questa città, delle imprese titolari delle attrazioni di spettacolo viaggiante, sono stati emessi i provvedimenti governativi che, per il contenimento del virus COVID-19, hanno disposto la sospensione delle attività di spettacolo;

CONSIDERATO che, decorso il periodo primaverile, le stesse imprese, titolari delle attrazioni di spettacolo viaggiante, avrebbero dovuto esercitare l'attività di lavoro durante le feste di quartiere e la festa patronale, che non saranno tenute a causa dell'emergenza sanitaria;

PRESO ATTO che il protratto mancato esercizio dell'attività lavorativa ha comportato un devastante danno economico alle imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, già colpite da una gravissima crisi del comparto di appartenenza, impoverite dalla concorrenza di altre forme di spettacolo alternative, gestite per lo più nella forma di impresa familiare e, quindi, prive di altra forma di reddito;

RITENUTO opportuno, pertanto, in via straordinaria e temporanea, consentire nei piazzali di via Verrastro di questa città, dove tradizionalmente si sono insediate negli anni passati, l'esercizio temporaneo dell'attività di spettacolo viaggiante, da parte delle imprese che solitamente ivi esercitano la predetta attività, per un periodo iniziale di 10 giorni, secondo la valenza della citata Ordinanza della Regione Basilicata, che gli uffici competenti al rilascio del titolo autorizzatorio potranno prorogare sino ad un massimo di trenta (30), salvo motivi ostativi derivanti da sopravvenute normative nazionali e/o regionali;

RITENUTO opportuno consentire l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante nel rigoroso rispetto delle vigenti "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2020 ed in particolare della Scheda Tecnica rubricata "PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO";

RITENUTO, pertanto, opportuno demandare, all'Ufficio competente per materia, l'adozione degli atti autorizzatori per l'esercizio temporaneo delle predette attività, reiterando l'assetto delle attrazioni e dei posteggi in conformità dell'istruttoria effettuata negli anni precedenti, implementata dalle prescrizioni atte alla prevenzione del contagio del COVID-19;

CONSIDERATO che la citata Ordinanza regionale n. 25/2020 consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che, durante il periodo primaverile collegato alle festività di Pasqua, sono tradizionalmente rilasciate anche autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi temporanei, per il ristoro dell'utenza delle attrazioni di spettacolo viaggiante;

CONSIDERATO che anche gli operatori assegnatari dei predetti posteggi non hanno potuto esercitare l'attività nel periodo di sospensione, subendo un rilevante danno economico;

RITENUTO, pertanto, opportuno consentire, in via straordinaria, in deroga alle vigenti "NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE", il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a ristoro dell'utenza delle attrazioni di spettacolo viaggiante, prevedendo, tuttavia, per evitare assembramenti, un numero ridotto di posteggi;

VISTA la Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO la Legge 337/1968;

VISTO il Decreto Legge 33/2020;

VISTA l' Ordinanza della Regione Basilicata n. 25/2020

VISTE le "NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" (D.C.C. 27/2001 e s.m.i.);

VISTO lo Statuto Comunale

per le motivazioni sopra argomentate;

DISPONE

1. è consentito, in via straordinaria e temporanea, l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da parte del gruppo di imprese, che tradizionalmente esercita l'attività nel periodo primaverile collegato alle festività pasquali, nei piazzali di via Verrastro di questa città;

2. l'esercizio temporaneo dell'attività di spettacolo viaggiante è consentito per un periodo iniziale di 10 giorni, secondo la valenza della citata Ordinanza della Regione Basilicata, che ne consente la ripresa dell'attività, che gli uffici competenti al rilascio del titolo autorizzatorio potranno prorogare sino ad un massimo di trenta (30), salvo motivi ostativi derivanti da sopravvenute normative nazionali e/o regionali;

3. è fatto obbligo alle imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, titolari delle attrazioni che saranno allocate nei piazzali di via Verrastro di questa città, di esercitare l'attività nel rigoroso rispetto delle prescrizioni della Scheda Tecnica rubricata "PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO" delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2020, che di seguito si riporta:

"PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO"

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

- Garantire, se possibile, un **sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line** al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.

- Potrà essere rilevata la **temperatura corporea**, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- È necessario rendere disponibili **prodotti per l'igiene delle mani** per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.

- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di **almeno 2 metri**.

- • Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il **distanziamento** minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.

- In considerazione del contesto, **tutti i visitatori** devono indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.

- Garantire la regolare e frequente **pulizia e disinfezione** delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

- • Le **attrezzature** (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.

- Con particolare riferimento ai **parchi avventura** si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di deterzione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PTI adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti

- Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche

4. è consentito, in via straordinaria e temporanea, in deroga alle vigenti **NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE** (D.C.C. 27/2001 e s.m.i.), in concomitanza dell'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e sempre nei piazzali di via Verrastro di questa città, il rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, per il ristoro dell'utenza delle attrazioni, prevedendo per i posteggi adibiti alla somministrazione la turnazione degli assegnatari. Per l'esercizio di queste attività si richiama il rispetto della Scheda Tecnica rubricata "**COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**" delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2020;

5. l'Ufficio competente provvederà al rilascio dei titoli autorizzatori, per l'esercizio temporaneo delle predette attività, reiterando l'assetto delle attrazioni e dei posteggi in conformità dell'istruttoria effettuata negli anni precedenti, implementata dalle prescrizioni atte alla prevenzione del contagio del virus COVID-19.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni disposte ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n.33/2020.

DISPONE, altresì,

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Potenza e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di informazione;

- di trasmettere il presente provvedimento:

-all'U.D. **ASSETTO DEL TERRITORIO** Ufficio Suap Attività Produttive per il procedimento di rilascio dei titoli autorizzatori per l'esercizio temporaneo dell'attività di spettacolo viaggiante al gruppo di imprese descritto in premessa e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi temporanei, per il ristoro dell'utenza dell'attività di spettacolo viaggiante;

- all'U.D. **SERVIZI ALLA PERSONA** Ufficio Mobilità, per quanto di competenza;

- all'U.D. **SERVIZI ISTITUZIONALI** URP e Ufficio STAMPA, per quanto di competenza;

- all'U.D. **POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**, per gli adempimenti afferenti il controllo delle misure previste dal dispositivo del presente provvedimento, in ottemperanza alle indicazioni delle citate Linee Guida, e per l'attivazione dei volontari delle Associazioni di **PROTEZIONE CIVILE**, che presteranno ausilio e supporto alla **POLIZIA LOCALE**.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 4 giugno 2020

IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)

